

RISERVATO

**DIRECTORIUM GENERALE DE CURA ANIMARUM
AD USUM DIOECESIUM ANTISTITUM**

Lettera della Segreteria Generale ai Presidenti delle Conferenze regionali (n. 2586/71 del 1° XII.1971).

La Sacra Congregazione per i Vescovi con lettera n. 16/18 del 25 novembre scorso, ha qui rimesso il *Directorium generale de cura animarum ad usum dioecesium Antistitum*, in copie sufficienti solo per le 18 Conferenze regionali, con preghiera di far « conoscere quanto prima e comunque non oltre il 30 giugno 1972, il prudente giudizio in merito al testo, unitamente ad ogni altra osservazione ritenuta più opportuna ».

Data la non disponibilità di altre copie Ella potrebbe incaricare un Vescovo, o un gruppo di Vescovi di codesta Conferenza, di studiare il documento e redigere le eventuali osservazioni; dopo di che in sede di riunione plenaria della stessa Conferenza regionale si potrebbe riferire in merito e quindi esprimere il richiesto giudizio.

La Segreteria della C.E.I. provvederà, appena giunte le risposte (che si spera giungano almeno prima della fine di aprile 1972), a preparare una sintesi e a inoltrarla alla Sacra Congregazione.

Nota

La Sacra Congregazione per i Vescovi, tramite la Nunziatura Apostolica, aveva chiesto, con lettera del 16 gennaio 1968 che nell'Assemblea Generale della C.E.I. del 19-24 febbraio dello stesso anno fosse esaminata la questione del Directorio Generale per la cura delle anime (previsto dal Decreto *Christus Dominus*, 44) e venissero formulate concrete proposte per la sua redazione.

Il Consiglio di Presidenza, però, nella sessione del 16-17 gennaio 1968, non ritenne possibile, dato l'imminente inizio dell'Assemblea e il tema così impegnativo da trattare (il laicato), porre all'o.d.g. anche la predetta questione; deliberò invece di affidare l'esame ad un Gruppo di lavoro composto da Vescovi.

Il gruppo fu formato e furono chiamati a farvi parte i Rev.mi Monsignori: Severi, Vescovo di Palestrina; Dondeo, Vescovo di Orvieto; Liverzani, Vescovo di Frascati; Caliaro, Vescovo di Sabina e Poggio Mirteto; Zanchin, Vescovo di Fidenza; Canestri, allora Vescovo Ausiliare di Roma.

In due riunioni (23 aprile 1968 e 24-25 maggio 1968) furono presi in esame alcuni studi, elaborati dai Vescovi facenti parte del Gruppo, su temi ritenuti particolarmente importanti per la redazione del Direttorio.

N.B. - Per coloro che dovranno esaminare il documento si consiglia di consultare anche il fascicolo *Schema Decreti de cura animarum* - S. Oec. Concil. Vatic. II - Typ. Polygl. Vatican., 1963 - *Appendix secunda: De pastoralis Episcoporum munere.*

INDICAZIONE DELLA PATERNITA' E MATERNITA' NEGLI ATTI DI MATRIMONIO

SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS - PROT. N. 23/71 A-gII - ROMA, 23.XI.1971 - Al Signor Card. Antonio Poma, Presidente della C.E.I.

In seguito alla pubblicazione del Decreto del Ministro Guardasigilli del 13 agosto 1971, n. 7682, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 207 del 17 agosto 1971), qualche Ecc.mo Ordinario ha segnalato a questo Dicastero che gli Ufficiali di Stato civile vorrebbero che negli Atti di matrimonio sia soppressa l'indicazione della paternità e maternità dei contraenti.

Trattandosi di materia connessa con il Concordato, questa Congregazione si è data premura di chiedere istruzioni all'E.mo Cardinale Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, e ne ha avuto risposta.

Prego, pertanto, l'Eminenza Vostra Reverendissima di far conoscere agli Ordinari d'Italia la mente significata dell'E.mo Card. Villot, Prefetto di detto Consiglio.

ALLEGATI

CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA - N. 6968/71 - DAL VATICANO, 17.XI.1971 - Al Signor Card. Antonio Samorè, Prefetto della Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti.

Ho avuto l'onore di ricevere il venerato Foglio numero 23/71 A-G II, in data 18 ottobre scorso, con il quale l'Eminenza Vostra Reverendissima sottoponeva alla considerazione di questo Consiglio — per le eventuali istruzioni da partecipare alla Conferenza Episcopale

Italiana — il testo del Decreto del Ministro Guardasigilli del 13 agosto 1971 (n. 7682) che dispone la soppressione, nelle pubblicazioni come negli atti di matrimonio, dell'indicazione della paternità e maternità dei contraenti.

Atteso quanto le leggi di attuazione dell'Art. 34 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia hanno stabilito in materia, appare superfluo rilevare che la disposizione del su citato Decreto Ministeriale non può estendersi automaticamente agli atti di matrimoni canonici che i Parroci, a norma dell'art. 34 del Concordato, devono trasmettere ai Comuni perché siano trascritti nei registri di stato civile. Lo Stato, pertanto, non ha facoltà di rifiutare — per disposizione unilaterale — la trascrizione di atti matrimoniali, canonicamente regolari, perché contengono dati che la legge statale impone di omettere nei corrispondenti atti civili.

Fino a che la Santa Sede — previa intesa con lo Stato Italiano — non disponga altrimenti, modificando eventualmente l'Art. 29, n. 2, dell'Istruzione emanata da codesta Sacra Congregazione il 1° luglio 1929, detti atti matrimoniali — da trasmettere agli uffici di stato civile — dovranno essere redatti secondo i moduli finora in uso, con l'indicazione cioè del nome, cognome e domicilio o residenza dei genitori dei contraenti.

Vostra Eminenza, se lo crederà opportuno, potrà riservatamente portare quanto sopra esposto a conoscenza della Conferenza Episcopale Italiana, pregandola anche di volere esaminare l'atteggiamento da assumere di fronte al caso di un contraente che si rifiutasse di fornire i dati di cui sopra, perché non più richiesti dalla legge civile.

Con sensi di venerazione mi confermo

di vostra Eminenza Reverendissima
dev.mo in Domino
G. CARD. VILLOT

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 207 - 17.VIII.1971 - Pag. 5191

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1971.

Modifica dei Moduli G, H, L, M, N, relativi ai registri delle pubblicazioni di matrimonio e degli atti di matrimonio, approvati con decreto ministeriale 7 luglio 1958.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 15, 26 e 33 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1958 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 dell'8 agosto 1958), con il quale vennero approvati i moduli per i registri dello stato civile e le formule per gli atti dello stato civile;

Vista la legge 19 maggio 1971, n. 423 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 5 luglio 1971), recante « Modifica dell'art. 97 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali »;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppresse le espressioni « figlio di... e di... », « figlia di... e di... » contenute nei sottoindicati moduli relativi ai seguenti registri dello stato civile, approvati con il decreto ministeriale 7 luglio 1958:

- 1) Registro delle pubblicazioni di matrimonio, parte I, modulo « G ».
- 2) Registro delle pubblicazioni di matrimonio, parte II, serie A, modulo « H ».
- 3) Registro degli atti di matrimonio, parte I, modulo « L ».
- 4) Registro degli atti di matrimonio, parte II, serie A, modulo « M ».
- 5) Registro degli atti di matrimonio, parte II, serie B, modulo « N ».

Art. 2.

E' soppresso nel modulo « G » del registro delle pubblicazioni di matrimonio il richiamo numero « 10 », nonché la relativa spiegazione data sotto lo stesso numero nel frontespizio del registro.

Art. 3.

Al punto 13 delle spiegazioni date nel frontespizio del registro delle pubblicazioni di matrimonio, l'indicazione tra parentesi « art. 97 cod. civ., 97 e seguenti ord. st. civ. », è integrata come segue: « art. 97 cod. civ., modificato dalla legge 19 maggio 1971, n. 423, 97 e seguenti ord. st. civ. ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1971

(7682)

Il Ministro: COLOMBO

CRITERI GENERALI DI COLLABORAZIONE ECUMENICA NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

La Pontificia Commissione per le Comunicazioni sociali, con lettera n. 19215 del 13. XII.1971, ha comunicato:

Au cours des dernières années, la collaboration oecuménique a franchi des pas considérables aussi bien sur le plan de la recherche doctrinale que sur le plan pratique.

Le Concile oecuménique Vatican II a énoncé des principes clairs sur les modes et les formes de la collaboration catholique avec les chrétiens non catholiques. La Commission Pontificale pour les communications sociales s'est inspirée de ces principes fondamentaux et elle les a exposés dans l'Instruction Pastorale *Communio et Progressus*.

Récemment quelques problèmes se sont posés dans l'application pratique. Les autorités ecclésiastiques compétentes ainsi que des personnes intéressées directement se sont

adressées à cette Commission Pontificale en demandant des orientations précises en cette matière.

Pendant la dernière Congrègation Plénière, les membres et les consultants de cette Commission Pontificale ont examiné ces problèmes et ils ont établi les critères généraux, ci-joints, à suivre dans l'avenir.

Ce document a été approuvé *ad experimentum* pour la période de cinq ans.

Je ne doute pas que la Conférence épiscopale que vous présidez trouvera ces critères d'utilité pastorale et prendra à coeur de veiller à leur application.

Cette Commission sera reconnaissante pour toute indication ou observation concernant cette importante matière, que la Conférence épiscopale de votre pays jugera utile de signaler pendant la période expérimentale.

1. I modi e le forme di collaborazione cattolica con le iniziative prese dalle associazioni cristiane non cattoliche, si ispirano ai principi enunciati dal Concilio Ecumenico Vaticano II (*Unitatis redintegratio*, soprattutto al n. 12).

2. La Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali incoraggia gli sforzi di collaborazione ecumenica, in vista di una migliore attuazione del suo compito di promuovere uno sviluppo integrale degli uomini attraverso gli strumenti della comunicazione sociale (cfr. Istruzione Pastorale *Communio et progressio*, nn. 96-100); a tale scopo si potrà compiere insieme tutto ciò che la nostra fede non ci impone di fare separatamente¹.

3. Nell'applicazione pratica di questo principio generale, detta collaborazione non potrà effettuarsi che sulla base di una lealtà reciproca.

4. E' utile segnalare che la citata Istruzione Pastorale espone certe possibili applicazioni di questa collaborazione. Ricordiamo qui il n. 99: « Questo solidale aiuto può trovare diverse espressioni e realizzazioni. Ne ricordiamo alcune, che sono alla portata di tutti: trasmissioni radiotelevisive preparate congiuntamente, servizi comuni di formazione per le famiglie e specialmente per i giovani, convegni e dibattiti fra il pubblico e i professionisti della comunicazione, conferimento di premi, con il concorso di tutti, alle migliori produzioni, scambio di programmi e di ricerche scientifiche. Tutto questo perché gli strumenti della comunicazione siano utilizzati nel modo migliore, puntando prevalentemente sulla formazione professionale e rispettando la parità di diritti fra tutti gli uomini ». Questo numero si ispira alla frase seguente del Decreto Conciliare sull'Ecumenismo: « La cooperazione di tutti i cristiani manifesta in modo evidente quella unione che già esiste fra loro e pone in piena luce il volto di Cristo, venuto per essere a servizio di tutti » (*Unitatis redintegratio*, n. 12).

5. La Chiesa cattolica, sempre sollecita nell'essere fedele alla sua dottrina, manterrà necessariamente le proprie istituzioni che sono direttamente orientate verso l'azione pastorale nel campo delle comunicazioni sociali.

6. Occorrerà esortare le istituzioni e i professionisti cattolici nel settore delle comunicazioni sociali ad aderire agli organismi cattolici (OIC/MCS, Uffici Nazionali, Associazioni Cattoliche nazionali...), attraverso i quali potranno contribuire ad una collaborazione ecumenica quali gruppi già debitamente costituiti.

¹ Ogni uso della comunicazione sociale deve lasciare libera la Chiesa Cattolica di esporre, senza spirito polemico, la propria posizione dottrinale, anche nel settore dell'etica familiare (matrimonio, divorzio, controllo delle nascite, aborto, eutanasia) e sociale.

7. Nel caso si credesse di dover prendere un atteggiamento diverso, lo si potrà fare soltanto d'accordo con l'autorità ecclesiastica competente.

Criteri stabiliti dalla VI Congregazione plenaria della Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali e approvati « ad experimentum » per 5 anni, il 15 novembre 1971.

EDIZIONE DELLA BIBBIA PER L'USO LITURGICO

E' ormai sub prelo l'edizione ufficiale in lingua italiana della Sacra Bibbia per l'uso liturgico.

Si riportano in questo numero del « Notiziario » due documenti che segnano la felice conclusione dell'impresa così rilevante e importante per la nostra comunità ecclesiale.

COMITATO EPISCOPALE PER LA TRADUZIONE ITALIANA DELLA SACRA BIBBIA - FIRENZE, 20.X.1971 -
Al Signor Card. Antonio Poma, Presidente della C.E.I.

Signor Cardinale,

il giorno 24 settembre 1965 l'allora Comitato direttivo della C.E.I., formato dai Cardinali Giovanni Urbani, Giovanni Colombo, Ermenegildo Florit, propose che si predisponesse una edizione in lingua italiana della Bibbia che avesse le seguenti caratteristiche:

- fosse dichiarata versione ufficiale ai fini dell'uso liturgico;
- fosse, quanto possibile, esatta nel rendere il testo originale;
- avesse una sua modernità di linguaggio e una eufonia della frase così da favorirne la proclamazione nelle assemblee;
- fosse curata anche nel ritmo, in rispondenza alle esigenze della recitazione e del canto.

L'assemblea Generale della C.E.I. il 7 ottobre dello stesso anno accolse la proposta; per l'attuazione della delibera il Consiglio di Presidenza, nella sessione del 19 ottobre 1965, costituì un Comitato di Vescovi, così composto: Card. Ermenegildo Florit, Arcivescovo di Firenze, Presidente; Card. Giovanni Colombo, Arcivescovo di Milano; Mons. Raffaele Calabria, Arcivescovo di Benevento; Mons. Alessandro Piazza, Vescovo di Albenga, Segretario. Nel corso dei lavori fu cooptato anche Mons. Carlo Manziana, Vescovo di Crema, per la parte liturgica.

Sono trascorsi più di sei anni e finalmente posso dichiarare adempiuto il mandato e rimettere nelle Sue mani, quale Presidente in carica della C.E.I., la versione italiana della Bibbia predisposta dal Comitato, pronta per la pubblicazione.

Il lungo cammino per giungere a questo traguardo è stato percorso con la valida collaborazione di esperti nelle varie discipline che hanno diretta attinenza con la Bibbia. Essi pertanto hanno contribuito, in modo e forme diverse, al compimento della non facile impresa. Volendo distinguere, potremmo riunire in tre gruppi questi collaboratori: biblisti, linguisti e musicisti.

I primi, tenendo presenti le più diffuse versioni della Bibbia in lingua italiana, hanno fatto opera di attento controllo ai fini propri di questa versione, cioè dell'uso liturgico e pastorale. I secondi hanno tenuto conto delle esigenze di un linguaggio dignitoso e semplice

insieme. I terzi hanno affrontato i problemi del ritmo, specialmente per le parti da recitare o cantare, come i Salmi e i Cantici.

A tutti mi è caro dare atto di competenza, grande impegno e spirito di servizio alla Chiesa, a tutti va il ringraziamento del Comitato e mio personale.

Il Comitato Episcopale, nel presentare questa che è l'edizione « tipica » in lingua italiana della Bibbia per uso liturgico, spera nella benevola accoglienza dei lettori, e dei pastori d'anime in particolar modo, ed ha fiducia che eventuali imperfezioni, sempre possibili in un'opera così rilevante e caratterizzata, nulla toglieranno alla sostanziale validità di questo nuovo contributo per la diretta conoscenza della Parola di Dio.

Non ci resta che augurare ai membri del popolo di Dio in Italia di accostarsi sempre più al Testo Sacro nella consapevolezza di fede che Gesù Cristo è presente tra loro anche tramite la sua parola, « giacché è Lui che parla quando nella Chiesa si legge la Scrittura Santa » (*Sacrosanctum Concilium*, 7).

Con devoto ossequio

+ ERMENEGILDO CARD. FLORIT
Arcivescovo di Firenze
Presidente del Comitato

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N. 2461/71

Questa versione italiana della Sacra Bibbia, fatta sui testi originali, è stata approvata dall'Episcopato italiano ed è da considerarsi tipica per l'uso liturgico.

Per la lettura e la meditazione personale e comunitaria, il volume sarà corredato — a norma del can. 1391 del C.I.C. e della Costituzione dogmatica *Dei Verbum*, n. 25 — di necessarie e sufficienti note di commento, « affinché i figli della Chiesa si familiarizzino con sicurezza e utilità con le Sacre Scritture e si imbevano del loro spirito ».

Per esigenze pratiche le note sono pubblicate, come appendice, in un fascicolo a parte.

Roma, Natale del Signore 1971

+ ANTONIO CARD. POMA
Arcivescovo di Bologna
Presidente della C.E.I.

IX ASSEMBLEA GENERALE DELLA C.E.I.

La Segreteria Generale, con lettera circolare n. 2606/71 del 7.XII.1971, diretta ai Membri della C.E.I., trasmetteva la seguente nota per facilitare la trattazione dell'argomento in sede di Conferenza regionale. La sintesi dei pareri emersi nella discussione dovranno essere inviati alla Segreteria entro la data stabilita.

Nella sessione autunnale del Consiglio permanente della C.E.I. (9-10-11 novembre 1971) furono sottoposti all'attenzione dei Padri alcuni aspetti del metodo di lavoro della Conferenza, in ordine alla preparazione ed allo svolgimento dell'Assemblea prossima, in programma per la data 24-29 aprile 1972.

Dopo attento esame, il Consiglio giunse alle conclusioni che qui si riportano.

1. Si accetta la proposta di distinguere tra Assemblea plenaria annuale della C.E.I., il cui compito sia la messa a punto della pastorale organica per l'anno, e Congressi di studio su tema di importanza nazionale, ai quali partecipino tutte le componenti della comunità ecclesiale italiana, compresi i Vescovi.

2. Il tema dell'Assemblea della C.E.I. farà parte di un programma triennale. L'Assemblea metterà a punto la pastorale organica per l'anno, discutendo una relazione sul tema prescelto, opportunamente preparata.

3. Tanto il tema da trattare nei Congressi di studio quanto il programma triennale dell'Assemblea della C.E.I. saranno concordati dal Consiglio Permanente, dopo aver consultato le Conferenze regionali, le Commissioni e i Comitati ed aver anche vagliato eventuali proposte di singoli membri della C.E.I.

4. La periodicità dei Congressi di studio sarà, di regola, triennale. Verso i Congressi di studio dovranno convergere o almeno essere orientate le varie iniziative pastorali a livello nazionale.

5. I programmi dei Congressi o Convegni dei vari organismi nazionali saranno resi tempestivamente noti alla Presidenza della C.E.I.

In ossequio alle disposizioni del Consiglio, tenuto presente l'art. 25/e dello Statuto, si trasmette alle Conferenze regionali quanto è stato stabilito, onde averne l'illuminato parere.

Specialmente si chiede:

1. Un parere di massima sugli orientamenti emersi in seno al Consiglio.

2. Se si conviene sul duplice tipo di riunione prevista.

3. In caso positivo, quali potrebbero essere i temi opportuni e urgenti per il primo Convegno di studio e quando esso potrebbe essere previsto.

4. Quali temi potrebbero essere scelti per la impostazione di una linea pastorale organica per il prossimo triennio.

Le risposte dovrebbero pervenire alla Segreteria della C.E.I. entro il 15 gennaio 1972.

CONSULTAZIONE DEI VESCOVI CIRCA LE FESTIVITA' INFRASETTIMANALI

Lettera circolare della Segreteria Generale (n. 2569/71 del 29.XI.1971), diretta ai Membri della C.E.I.

Per rispondere ad esplicita richiesta della Superiore Autorità, Le rimetto copia di un questionario circa le festività infrasettimanali, con preghiera di valutare attentamente le varie domande prospettate, per poter esprimere poi — come ha deliberato il Consiglio Permanente nella sessione del 9-11.XI.1971 — in sede di Conferenza regionale il Suo voto.

Le risposte, pertanto, dovranno essere collegiali ed essere trasmesse dal Presidente della Conferenza regionale a questa Segreteria entro e non oltre il 15 gennaio 1972.

Questionario sulle festività infrasettimanali

relativo agli appunti « Circa la revisione del Concordato » pag. 4 n. 4, del 26.XI.1971.

1. Il problema è posto da varie parti: dalla Conferenza Piemontese che sentiva la necessità di farne oggetto di studio, dalla Confederazione Italiana dell'Industria, recentemente è stata affacciata l'ipotesi di una proposta di legge. Comunque rientra nei piani di revisione del Concordato.

2. Le feste di precetto infrasettimanali sono enumerate dal can. 1247 § 1 e sono poi regolate per il loro adempimento dal can. 1248. Sono richiamate, come riconosciute civilmente, nell'art. 11 del Concordato.

3. In occasione della consultazione dei Vescovi circa la santificazione dei giorni festivi (cfr. Lettera della Sacra Congregazione per il Clero n. 133612/I del 28.2.1971) sono state fatte alcune proposte di carattere generale.

4. Nella nostra situazione concreta sembra importante esaminare:

- a) quali feste infrasettimanali non possono essere spostate (ad es. Natale, ecc.);
- b) quali potrebbero essere eventualmente spostate alla domenica successiva;
- c) se qualcuna possa essere ridotta a sola solennità liturgica, senza rientrare nelle feste di precetto, e senza obbligo della Messa e riposo festivo: in questo è da tenere gran conto delle tradizioni del nostro popolo;
- d) se sia pastoralmente e socialmente opportuno e considerabile la proposta di spostare alcune feste al sabato.

5. Che cosa sia quindi da suggerire anche in ordine all'art. 11 del Concordato.

L'esame collettivo in seno alle Conferenze regionali deve poter offrire alla Conferenza Nazionale la possibilità di dare a sua volta un parere in merito.

ESITO DELLA VOTAZIONE DEI VESCOVI CIRCA LA PROCLAMAZIONE DEL SANTO PATRONO DEI SUBACQUEI

Con lettera circolare ai Membri della C.E.I. (n. 2570/71 del 29.XI.1971) la Segreteria Generale, in adempimento ad una delibera del Consiglio Permanente, rimetteva una nota in merito e sottoponeva a votazione la proposta avanzata.

Nota

1. I Subacquei d'Italia, civili, militari e sportivi si sono riuniti in Comitato nazionale allo scopo di ottenere dalla competente autorità ecclesiastica la proclamazione di un Santo quale loro patrono.

La loro richiesta è corredata da una amplissima documentazione che dimostra la sollecitazione e l'adesione all'iniziativa della quasi totalità dei subacquei italiani militari e sportivi e del mondo scientifico.

2. In Italia il nucleo dei subacquei supera il milione. L'attività subacquea, che prende l'avvio dai settori militare e sportivo, si sviluppa, poi, in specializzazioni umanitarie, scientifiche e industriali.

Anche in quest'ultimo tempo si è potuto constatare in Italia la preziosità di tale attività sotto l'aspetto umanitario.

3. Il motivo religioso della richiesta è evidente non solo per i sacrifici che essi compiono a beneficio dell'umanità, ma anche per favorire il loro contatto spirituale con Dio e con il Santo Patrono, soprattutto nei momenti della immersione, che comporta gravissimi rischi per la vita.

4. Il Santo proposto dal Comitato Nazionale è *San Paolo Apostolo* per quel contatto che Egli ebbe col mare in tempesta nel viaggio verso l'Italia, descritto dagli Atti 27, 9-44.

5. La Sacra Congregazione per il Culto Divino con lettera n. 3267/70 del 13 febbraio 1971 dava le seguenti indicazioni: « In caso di Patroni morali, di associazioni, la scelta deve essere fatta da quanti sono soci o membri delle medesime. La approvazione dell'autorità ecclesiastica nell'ambito della nazione spetta alla Conferenza episcopale. La decisione della Conferenza, dovrà essere poi confermata da questa Sacra Congregazione, che, in caso positivo, indicherà anche le norme per la Celebrazione liturgica ».

Il Consiglio Permanente, nella riunione del 9-11 novembre 1971, vista la documentazione esistente e considerate le motivazioni della richiesta ha deliberato che si faccia una consultazione per iscritto dei singoli Vescovi.

Esito della votazione

Il giorno 23 dicembre 1971 si è proceduto allo spoglio delle schede per la votazione dei Vescovi circa la proclamazione del Santo Patrono dei Subacquei.

Sul quesito: « Si intende approvare la proposta di proclamare San Paolo Apostolo Patrono dei Subacquei d'Italia? », 262/302 Membri della C.E.I. hanno così votato:

affirmative	n. 253
negative	n. 9
	<hr/>
Totale	n. 262

Essendo stata raggiunta la maggioranza richiesta, la proposta è risultata approvata.

NOMINE

— Con biglietto del Cardinale Presidente, in data 15.X.1971, e su proposta dei responsabili dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, il Rev.do Mons. LORENZO BELLOMI, della Diocesi di Verona, è stato nominato Assistente Ecclesiastico Centrale della medesima Università.

— Con biglietti del Cardinal Presidente, in data 11.XI.1971, su proposta della Commissione per il Laicato e a norma dell'art. 25/g dello Statuto della C.E.I., sono stati nominati per il triennio che scade il 31.X.1974:

P. ERMINIO CRIPPA S.C.J., Consulente Ecclesiastico Nazionale dell'Associazione Professionale Italiana Collaboratrici Familiari (A.P.I.-COLF);

P. PIO FEDRIZZI dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, Consulente Ecclesiastico Nazionale dell'Unione Cattolica Infermieri (U.C.I.).